PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 1° marzo 2016

Sul disegno di legge:

(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo; rilevato che:

- la coltivazione di canapa ad uso agroindustriale è regolata dalla normativa europea e da due circolari applicative;
- la prima, del Ministero delle politiche agricole e forestali, emanata in data 8 maggio 2002, prevede, in ragione dell'inserimento della canapa destinata alla produzione di fibre (Cannabis sativa) nel regime di sostegno comunitario, che: - il pagamento per superficie è subordinato all'utilizzazione di varietà di canapa aventi tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2%; - i pagamenti per superficie per la canapa sono condizionati all'utilizzazione di sementi certificate delle varietà menzionate nella normativa europea (attualmente il riferimento è al regolamento (CE) n. 1234/2007, che ha istituito la OCM - Organizzazione comune di mercato unica - per tutta una serie di prodotti tra i quali la canapa, ed il regolamento (CE) n. 73/2009 che definisce i regimi di sostegno diretto agli agricoltori); - il metodo che deve essere impiegato dalle Autorità competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di THC su una percentuale delle superfici coltivate è stabilito a livello europeo dall'Allegato XIII del regolamento (CE) n. 2316/99 (ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1973/2004); - gli operatori interessati sono tenuti a dare comunicazione relativamente all'impianto della coltura di Cannabis sativa alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza ecc);
- la seconda, emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 22 maggio 2009, è relativa alla produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana. La circolare ammette l'uso alimentare di semi di canapa e derivati, ferma restando la necessità di adottare adeguati piani di controllo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli operatori del settore alimentare;

ricordato che:

- l'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea elenca i prodotti agricoli cui si applicano le disposizioni del medesimo Trattato, tra cui la "Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata";
- l'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, stabilisce che "le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%",

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento ai commi 5 e 7 dell'articolo 4 del disegno di legge, che stabiliscono un margine di tolleranza, dallo 0,2 per cento, fino alla soglia dello 0,6 percento, di contenuto di THC, oltre il quale possono essere disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni, si rileva che, effettivamente, il limite dello 0,2% di THC, fissato dal regolamento (UE) n. 1307/2013, vale solo ai fini di ammissione al regime di pagamenti diretti da esso istituito.

Non sussiste pertanto, nella normativa europea, una presunzione di illegalità di coltivazione della canapa, con limite fissato entro la soglia dello 0,6% di contenuto di THC. Si ricorda tuttavia che, fino al 31 dicembre 2008, il regolamento (CE) 1782/2003 (come modificato dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 953/2006) prevedeva il limite dello 0,2% di THC anche ai fini dell'ammissione alla stessa coltivazione. Tale norma è stata tuttavia abrogata con l'articolo 146 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Valeria Cardinali